

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DELL'1/08/2012

Decreto n. 486 del 5 Maggio 2022

LIQUIDAZIONE IMPORTI DI CUI ALL'ATTO DI TRANSAZIONE INERENTE L'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PALESTRE SCOLASTICHE TEMPORANEE (PST) LOTTO 18 IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO), CONTRATTO PRINCIPALE, LAVORI COMPLEMENTARI E RELATIVE PERIZIE E INERENTE L'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE E I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI TEMPORANEI (EST) LOTTO 19 IN COMUNE DI MIRANDOLA (MO), CONTRATTO PRINCIPALE, RELATIVA PERIZIE E LAVORI COMPLEMENTARI, APPROVATO CON DECRETO N. 237 DEL 4 MARZO 2022

Premesso:

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

- che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- che con decreto-legge 06/06/2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01/08/2012 n. 122, sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- che la Delibera del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, ed in particolare l'art. 1 lettera c), per la realizzazione degli interventi d'emergenza di cui alla medesima delibera, deroga, tra le altre, anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 9, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 33, 37, 38 comma 3, 40, 41 42, 45, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63,

67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 79 bis, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 144, 145, 153, 182, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 240, 241, 242 e 243, nonché le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";

- la determinazione dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012";

Visto l'art. 1 comma 459 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2022;

Viste:

- la deliberazione di Giunta regionale n. 324 del 07/03/2022 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale" con la quale è stata approvata la disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale a decorrere dal 01/04/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 325 del 07/03/2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale" che ha modificato l'assetto organizzativo delle Direzioni generali e delle Agenzie e istituito i Settori a decorrere dal 01/04/2022;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'Ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori generali e ai Direttori di Agenzia";
- la determinazione dell'Agenzia di ricostruzione - Sisma 2012 n. 5498 del 24/03/2022 recante in oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali, assegnazione personale e proroga posizioni organizzative nell'ambito dell'Agenzia regionale per la ricostruzione - Sisma 2012";

Preso atto che:

- il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;
- il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, per il secondo mandato, Stefano Bonaccini, che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione.

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016;
- i comunicati dell'ANAC del 22 aprile e del 03 maggio 2016, con i quali è stato precisato che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi o avvisi siano stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) ovvero in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUCE) ovvero nell'albo pretorio del Comune ove si svolgono i lavori, entro la data del 19 aprile 2016, mentre le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016;

Dato atto che:

- con Ordinanza n. 84 del 05 dicembre 2012 sono stati approvati gli atti di gara per la procedura aperta per la Progettazione e lavori di realizzazione di n. 24 Palestre Scolastiche Temporanee (PST) da aggiudicarsi secondo il criterio dell'appalto integrato con offerta economicamente più vantaggiosa a corpo, di cui il Lotto n. 18 prevedeva la progettazione e i lavori di realizzazione di una Palestra Scolastica Temporanea in Comune di Mirandola (Mo);

- con Decreto del Commissario Delegato n. 129 del 22/02/2013 è stato provvisoriamente aggiudicato all'impresa Marinelli ed Equizi s.r.l. (poi ME Appalti S.r.l), l'esecuzione dell'attività di redazione della progettazione esecutiva e la successiva realizzazione della Palestra del Comune di Mirandola (Mo) - Lotto 18;

- con Decreto n. 306 del 19/04/2013 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla Ditta Marinelli ed Equizi S.r.l., a cui contestualmente è stata aggiudicata definitivamente la realizzazione della PST;

- in data 31/05/2013, con Repertorio n. 104, l'impresa Marinelli ed Equizi S.r.l. e il Commissario Delegato hanno stipulato il contratto d'appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST) Lotto 18;

- in data 20/06/2013 è stata data informazione alla Stazione Appaltante della costituzione della società ME Appalti S.r.l. a socio unico, avvenuta in data 12/06/2013 con atto pubblico rep. n. 3145 raccolta n. 1628, interamente partecipata dalla Marinelli ed Equizi S.r.l., ed alla quale sono stati trasferiti i contratti ed i relativi cantieri in corso di esecuzione, compresi quelli del lotto 18 della PST di che trattasi;

- l'impresa ME Appalti S.r.l. e il Commissario Delegato hanno inoltre stipulato, sempre nell'ambito degli appalti per la ricostruzione post Sisma 2012, i seguenti ulteriori contratti:

- Contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del d.lgs. 163/2006 per l'esecuzione di lavori complementari, non separabili sotto il profilo tecnico ed economico da quelli di cui al contratto iniziale stipulato in data 31/05/2013 con Rep. 0104, per il completamento della palestra scolastica ricompresa nella procedura aperta delle Palestre Scolastiche Temporanee (PST) - Lotto 18 - Comune di Mirandola (Mo) con Repertorio n. 0178 del 22/10/2013;

- Atto aggiuntivo rep. n. 0263 del 04/04/2014 al contratto di Appalto Rep. n. 0104 del 31/05/2013 (CIG n. 475929781F) per la progettazione e i lavori di realizzazione di palestre scolastiche temporanee (PST) - Lotto 18 - Palestra di Mirandola (Mo);
- Atto integrativo ricognitivo rep. n. 0406 del 30/03/2016 al contratto di Appalto Rep. n. 0104 del 31/05/2013 per la progettazione e i lavori di realizzazione di palestre scolastiche temporanee (PST) - Lotto 18 - Palestra di Mirandola (Mo);
- Contratto d'appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) Lotto 19 - Comune di Mirandola (Mo), Scuola Secondaria di II° grado "Galilei con Repertorio n. 0014 del 12/10/2012;
- Contratto ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a), del d.lgs. 163/2006 per l'esecuzione di lavori complementari, non separabili sotto il profilo tecnico ed economico da quelli di cui al contratto iniziale stipulato in data 12/10/2012 con Rep. 0014, per il completamento del complesso scolastico ricompreso nella procedura aperta degli Edifici Scolastici Temporanei localizzato a Mirandola (Mo), lotto 19, Scuola Secondaria di II° grado "Galilei", consistenti in maggiori interventi per la costruzione di laboratori didattici e spazi annessi strettamente necessari all'attività didattica dell'Istituto;
- Atto integrativo rep. n. 0329 del 01/12/2014 al contratto di Appalto Rep. n. 0014 del 12/10/2012 per la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici scolastici temporanei (EST) - Lotto 19 in Comune di Mirandola (Mo) - Scuola secondaria II grado "G. Galilei;

Rilevato che:

- contestualmente all'avvio dell'utilizzo dell'opera (PST Lotto 18) da parte del Comune di Mirandola, il Direttore dei Lavori ha, a più riprese, evidenziato la presenza di vizi e difetti, sia con riferimento a quanto rilevabile in corso d'opera, che ad opera già realizzata, una volta che difettosità occulte e riconducibili a difformità esecutive dell'appaltatore si sono manifestate;

- difetti e vizi sono stati rilevati con note di sollecito e richiamo inviate all'impresa dalla Direzione dei Lavori e dal R.U.P., specificando che la Stazione Appaltante si sarebbe riservata di procedere in danno all'impresa inadempiente e che il Comune di Mirandola avrebbe potuto procedere direttamente all'esecuzione delle lavorazioni necessarie al superamento delle difettosità costruttive, stante che i ripristini effettuati dall'impresa non sono risultati risolutivi dei vizi dell'opera emersi in fase di utilizzo della stessa;

- in relazione a tali inadempimenti ed alla necessità di risolvere quanto prima le difettosità ed i vizi emersi, la Stazione Appaltante del Commissario Delegato ha dovuto progressivamente autorizzare le lavorazioni necessarie al Comune di Mirandola, stimando un importo di concerto con il collaudatore da addebitare all'impresa inadempiente;

- pertanto, il collaudo tecnico-amministrativo dell'opera PST Lotto 18 si è concluso con un debito presunto in capo all'impresa di € 255.380,05 oltre ad IVA, così per complessivi € 313.443,66, per vari inadempimenti contrattuali e lavorazioni da ripetere, dipendenti perlopiù da difettosità occulte emerse successivamente all'ultimazione dell'opera ed all'avvio dell'uso da parte del Comune di Mirandola;

Dato atto che la Stazione Appaltante del Commissario Delegato, nel corso della conclusione del procedimento di collaudo, stante l'ingente debito presunto stimato, ha proceduto ad escutere polizze fidejussorie ancora in essere, pari ad € 78.999,69 e a non liquidare le poste a credito dell'impresa, per un importo pari ad € 25.057,58 (IVA esclusa) sul lotto 18 della PST e ad € 12.321,93 (IVA esclusa), complessivi, per ulteriori crediti su lotti differenti (PST 18 Art. 57, EST 19 e EST 19 Art. 57), come risulta dai decreti n. 1006/2020, 1007/2020, n.802/2021;

Dato atto altresì che:

- con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. l'impresa ME Appalti S.r.l. ha instaurato, innanzi al Tribunale di Bologna, il procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. n. 2795/2021 contro il Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario Delegato per la ricostruzione, la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Mirandola, contestando i vizi e difetti imputati alla medesima dalla Stazione Appaltante del Commissario Delegato e chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio;

- con Decreto n. 1136/2021 del 24/03/2021 il Tribunale di Bologna ha nominato il Consulente Tecnico di Ufficio e disposto l'inizio delle operazioni peritali, che hanno visto partecipi il

Comune di Mirandola tramite il proprio Consulente Tecnico di Ufficio e il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato tramite il proprio Consulente Tecnico di Ufficio;

Tenuto conto che:

- il Comune di Mirandola, in più stralci, ha rendicontato totalmente le lavorazioni effettuate per risolvere le criticità emerse;

- tale rendicontazione ha portato ad una riduzione del predetto importo presunto (€ 255.380,05 oltre ad IVA, così per complessivi € 313.443,66), sia poiché diverse lavorazioni effettuate non possono interamente considerarsi in danno all'impresa, perché per molti aspetti qualificabili come migliorie all'opera, finalizzate ad una più estesa funzionalità della palestra e maggiore durabilità della stessa, sia perché alcuni importi si riferiscono ad oneri connessi con la prevenzione da contagio da virus COVID-19 (Note del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso Prot. PG/2019/0840036 del 12/11/2019 e Prot. 10/02/2022.0124606.U), nonché all'aumento dei prezzi per il difficile reperimento delle materie prime, circostanze che non possono addebitarsi all'impresa stante il tempo trascorso tra il termine delle lavorazioni e l'effettuazione dei lavori da parte del Comune di Mirandola;

Dato atto che:

- nell'ambito del procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dall'impresa i CTP, in rappresentanza del Comune di Mirandola, del Commissario Delegato e dell'Impresa, hanno proceduto ad una attenta disamina delle lavorazioni effettuate ed addebitate in danno all'impresa e hanno convenuto di valutare l'opportunità, in adempimento ad una richiesta del CTU nominato dal Tribunale, cui il giudice competente aveva altresì dato mandato di esperire un tentativo di conciliazione, di proporre alle rispettive parti un'ipotesi transattiva dell'intera vicenda, anche deflattiva di un eventuale contenzioso futuro;

- sulla base della rendicontazione fornita dal Comune di Mirandola, i tre Consulenti Tecnici di 5 Parte, dopo attenta analisi, hanno riepilogato gli importi a consuntivo come segue:

- € 71.902,70 (prima rendicontazione già approvata dal CD);
- € 47.911,56 (seconda rendicontazione in corso di approvazione dal CD);

- Sommano € 119.814,26 (totale ammesso a rendicontazione su € 255.380,05 presunti in collaudo);

- dagli importi sopra elencati (€ 119.814,26) va decurtata la somma incamerata a titolo di escussione da parte del Commissario Delegato pari ad € 78.999,69;

- il debito residuo in capo all'Impresa risulta quindi pari ad € 40.814,57;

Valutato che, nell'ambito delle operazioni peritali, l'impresa ha manifestato la sua posizione per il tramite del proprio CTP, chiedendo il riconoscimento di € 27.583,19 (premi assicurativi per il mantenimento delle garanzie fidejussorie), nonché € 161.218,75 (risarcimenti per tardività del collaudo quantificati come da parere ANAC 11/04/2013), per complessivi € 188.801,94;

Rilevato che:

- nelle more del procedimento di accertamento tecnico preventivo innanzi al Tribunale di Bologna, le parti hanno intrapreso un dialogo al fine di addivenire ad una soluzione conciliativa attraverso un accordo transattivo, in modo da dare un definitivo assetto ai rapporti nascenti da tutti i contratti intercorsi tra le parti in relazione alla ricostruzione post sisma;

- al solo scopo di porre termine alla controversia oggetto di accertamento tecnico preventivo, R.G. n. 2795/2021, e, comunque, al fine di prevenire l'insorgenza di ulteriori contenziosi in relazione ai rapporti intercorsi con l'impresa ME Appalti S.r.l., che sarebbero di difficile gestione futura, stante l'attuale situazione storico-sanitaria, le tempistiche della giustizia ordinaria e il termine dello stato di emergenza fissato al 31/12/2022, le parti sono giunte per le vie brevi ad un'ipotesi di accordo transattivo;

Dato atto che, a seguito di ampia discussione e valutazione delle rispettive posizioni, le parti sono giunte ad un punto di incontro;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Avvocatura dello Stato, con nota del 15/02/2022, assunta al Rep. CR 15/02/2022.0001176.E, in merito alla definizione transattiva della vicenda nei termini prospettati dal Commissario Delegato e su esposti;

Visto il decreto n. 237 del 4 marzo 2022 recante: "Approvazione atto di transazione inerente l'appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST) Lotto 18 in Comune di Mirandola (MO), contratto principale, lavori

complementari e relative perizie e inerente l'appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) Lotto 19 in Comune di Mirandola (MO), contratto principale, relativa perizie e lavori complementari. Approvazione schema di atto”;

Preso atto dell'avvenuta sottoscrizione dell'atto transattivo con prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 18/03/2022.0002693.U, con il quale le Parti hanno previsto quanto segue:

- ME Appalti S.r.l. ed il Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato si obbligano a non coltivare, ad abbandonare mediante rinuncia e a non riassumere il procedimento R.G. n. 2795/2021 che l'impresa ME Appalti S.r.l. ha instaurato innanzi al Tribunale di Bologna con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., con spese di lite compensate. Tale rinuncia comporterà l'estinzione del procedimento e pertanto l'automatica ricaduta anche nei confronti del Comune di Mirandola;
- l'impresa ME Appalti S.r.l. rinuncia a pretendere il riconoscimento ed avanzare pretese per gli importi di € 27.583,19 (premi assicurativi per il mantenimento delle garanzie fidejussorie), ed € 161.218,75 (risarcimenti per tardività del collaudo quantificati come da parere ANAC 11/04/2013), per complessivi € 188.801,94;
- l'impresa ME Appalti S.r.l. rinuncia ad € 12.321,93 quale credito complessivo a suo favore per i contratti di appalto PST 18 Art. 57, EST 19 e EST 19 Art. 57;
- l'impresa ME Appalti S.r.l. accetta l'importo di € 25.057,58 oltre ad IVA al 10% quale importo complessivo tombale a suo favore risultante dalle poste attive del collaudo della PST Lotto 18;
- l'impresa ME Appalti S.r.l. rinuncia a tutte le riserve trascritte in sede di sottoscrizione dei CTA relativi ai contratti PST 18 e PST 18 Art. 57 e a qualsiasi eccezione sui CTA relativi ai contratti EST 19 ed EST 19 Art. 57;
- la Stazione Appaltante del Commissario Delegato, in persona del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art.1 del DL 4/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, rinuncia all'importo di € 40.814,57, quale residuo debito dell'impresa ME Appalti s.r.l. come specificatamente dettagliato nelle premesse;
- la Stazione Appaltante del Commissario Delegato, in persona del Presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art.1 del DL 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, riconosce e si obbliga a corrispondere a ME Appalti

- S.r.l., con sede legale in Via Giuseppe Scarlattei, snc - 67100 L'Aquila - C.F. e P. IVA n. 01899870669, la somma di € 25.057,58 oltre ad IVA al 10%, quale credito a suo favore risultante dalle poste attive del collaudo della PST Lotto 18, a fronte della presentazione di regolare fattura;
- l'impresa ME Appalti S.r.l. accetta l'importo di € 25.057,58 oltre ad IVA al 10% e rinuncia a tutte le richieste economiche e non economiche già avanzate anche in sede giudiziale e comunque a qualsiasi ulteriore pretesa economica e non economica per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa e a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda, derivante dagli appalti PST 18, PST 18 Art 57, EST 19 ed EST 19 Art. 57. La totale rinuncia deve intendersi anche nei confronti del Comune di Mirandola per gli aspetti di competenza;
 - l'impresa ME Appalti S.r.l., al fine della riscossione della suddetta somma di € 25.057,58 oltre ad IVA al 10%, si impegna a fornire tutta la documentazione necessaria ai fini della sua liquidazione, come previsto all'art. 11 dell'atto transattivo (certificato di regolarità contributiva, iscrizione white list, dichiarazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
 - con l'adempimento della presente scrittura privata, le parti si dichiarano integralmente tacitate e dichiarano di nulla avere più a che pretendere reciprocamente, per qualsiasi ragione e/o titolo, nessuno escluso, in relazione ai fatti descritti in premessa e a tacitazione di ogni pretesa economica maturata e maturanda, derivante dagli appalti PST 18, PST 18 Art 57, EST 19 ed EST 19 Art. 57, nonché nei confronti del Comune di Mirandola;
 - le spese e competenze di lite del giudizio, pendente dinanzi al Tribunale di Bologna, procedimento R.G. n. 2795/2021, riportato in narrativa, si intendono integralmente compensate tra le parti che hanno sottoscritto l'atto transattivo (con rinuncia dei legali al vincolo della solidarietà professionale ex art.13 L.P.)le quali si faranno carico al 50% ciascuna del compenso complessivamente dovuto e richiesto dal Consulente Tecnico di Ufficio incaricato dal Tribunale di Bologna nell'ambito del procedimento R.G. n. 2795/2021. Nella determinazione della quota di compenso dovuta da ciascuna parte si terrà conto dell'acconto già corrisposto dalla ME Appalti s.r.l.;

Vista la documentazione trasmessa dall'impresa ME Appalti in adempimento a quanto previsto dall'art. 11 del suddetto accordo ed in particolare:

- iscrizione dell'impresa Me Appalti alla Whitelist, come da comunicazione della Prefettura dell'Aquila assunta a prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 24/03/2022.0002952.E;
- formale comunicazione aggiornata del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, in ottemperanza a quanto dettato dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm. corredata da copia del documento di identità del dichiarante, assunta a prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 24/03/2022.0002952.E;

Considerato che l'impresa Me Appalti risulta in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali come risulta dal DURC aggiornato assunto a prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 03/05/2022.0004515.E;

Vista da ultimo la fattura elettronica n.20 del 22.04.2022 dell'importo di Euro 27.563,34, di cui Euro 25.057,58 a titolo di imponibile ed Euro 2.505,76 a titolo di IVA 10%, assunta a prot. FTC/2022/72 del 27.04.2022;

Visti:

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- l'articolo 1 comma 629 lettera b) e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, con i quali si dispone che nei confronti delle operazioni per le quali l'Imposta sul Valore Aggiunto è esigibile dal 1° gennaio 2015, le Pubbliche Amministrazioni debbono versare la stessa in osservanza delle modalità e dei termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il cui articolo 9 precisa che la suindicata disposizione si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015.

Tenuto conto che, in attuazione della normativa di cui sopra, l'IVA di € 2.505,76, di cui alla suindicata fattura, deve essere versata

all'erario secondo le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;

Preso atto:

- che la copertura finanziaria della spesa complessiva di 27.563,34 IVA inclusa (di cui € 25.057,58 imponibile ed IVA 10% pari a € € 2.505,76) è assicurata dal quadro economico dell'intervento di cui all'Ordinanza n.13/2012, più volte modificata e da ultimo, con Ordinanza 3/2021 recante "Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le Chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 dicembre 2020." Lett. F del Programma Operativo Scuole, con le risorse del Fondo di cui all'art. 2 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012 n. 122;

- che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, a favore del Commissario Delegato Presidente della Regione Emilia-Romagna D.L.74/2012, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto-Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Tenuto conto altresì che, in attuazione dell'art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell'art. 57, comma 15 del Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell'art. 17 quater, comma 4 del Decreto Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l'impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l'esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall'art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni";

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale di per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla suindicata contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Dato atto, inoltre, che il presente provvedimento è oggetto di pubblicazione ai sensi dell'articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla "Direttiva di

indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022" approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale;

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, in riferimento all'atto di transazione approvato con decreto n. 237/2021 recante "Approvazione atto di transazione inerente l'appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST) Lotto 18 in Comune di Mirandola (Mo), contratto principale, lavori complementari e relative perizie e inerente l'appalto per la progettazione e i lavori di realizzazione di Edifici Scolastici Temporanei (EST) Lotto 19 in Comune di Mirandola (Mo), contratto principale, relativa perizie e lavori complementari. Approvazione schema di atto" e successivamente sottoscritta con prot. r_emiro.Giunta - Rep. CR 18/03/2022.0002693.U:

- 1) di liquidare, in esecuzione del suddetto atto di transazione, la somma di € 25.057,58 oltre ad IVA al 10% per € 2.505,76 e così per un importo complessivo di € 27.563,34 in favore di ME Appalti S.r.l., C.F. e P.IVA 02047170663 a saldo della fattura elettronica n. 20 del 22.04.2022 acquisita a prot. FTC/2022/72 del 27.04.2022;
- 2) di autorizzare, in attuazione dell'articolo 1, comma 629, lettera b), e comma 632 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, il versamento di € 27.563,34 di cui al punto precedente come segue:
 - per € 25.057,58 a favore dell'impresa ME Appalti S.r.l in liquidazione in Concordato Preventivo;
 - per € € 2.505,76 corrispondente all'IVA 10% di cui alla suindicata fattura, a favore dell'erario con le modalità ed i tempi indicati nel citato decreto del 23 gennaio 2015;
- 3) che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 27.563 IVA inclusa (di cui € 25.057,58 imponibile € 2.505,76 IVA 10%) è assicurata dal quadro economico dal quadro economico dell'intervento di cui all'Ordinanza n.13/2012, più volte modificata e da ultimo, con Ordinanza 3/2021 recante

“Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le Chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 dicembre 2020.” Lett. F del Programma Operativo Scuole, con le risorse del Fondo di cui all’art. 2 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012 n. 122;

- 4) che i relativi ordinativi di pagamento, a valere sulla contabilità speciale n. 5699, sarà emesso dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;
- 5) che, in attuazione dell’art. 39 del D.L. n. 109 del 28.09.2018 conv. con mod. in L. n. 130 del 16.11.2018, dell’art. 57, comma 15 del Decreto-Legge 14 agosto 2020 n. 104, conv. con mod. in L. n. 126 del 13 ottobre 2020 e dell’art. 17 quater, comma 4 del Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183, conv. con mod. in L. n. 21 del 26 febbraio 2021, i quali sanciscono l’impignorabilità delle risorse assegnate per la Ricostruzione in aree interessate da eventi sismici e l’esenzione nei confronti dei beneficiari di tali importi fino al 31 dicembre 2023 dalle verifiche previste dall’art. 48 bis D.P.R. n. 602 del 1973 di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18.01.2008 “Modalità di attuazione dell’art. 48-bis del DPR 602/73, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- 6) di provvedere alla trasmissione del presente decreto nei confronti dell’impresa ME Appalti S.r.l.;
- 7) di provvedere agli adempimenti di pubblicazione ai sensi dell’articolo 42 del Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e secondo quanto previsto dalla “Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022” approvata con Determinazione, n. 2335 del 9 febbraio 2022, del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta Regionale.

In Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)